



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Interpretazione

Art. 3. Sede

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 4. Elezione del Presidente

Art. 5. Compiti e poteri del Presidente

Art. 6. Ruolo di rappresentanza

Art. 7. Ufficio di presidenza

Art. 8. Risorse finanziarie

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9. Costituzione e composizione dei gruppi

Art. 10. Conferenza dei capigruppo

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11. Definizione

Art. 12. Costituzione e composizione delle commissioni permanenti

Art. 13. Compiti delle commissioni permanenti

Art. 14. Funzionamento delle commissioni permanenti

Art. 15. Incarichi di studio alle commissioni permanenti

Art. 16. Commissioni temporanee

Art. 17. Commissione d'indagine

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 18. Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

Art. 19. Termini di consegna dell'avviso di convocazione

Art. 20. Ordine del giorno: redazione e pubblicazione

Art. 21. Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'o.d.g.

Art. 22. Adunanza di prima convocazione

Art. 23 Adunanza di seconda convocazione

SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 24. Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art. 25. Cessazione della carica

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art. 26. Adunanze segrete

Art. 27. Inviti ad adunanze consiliari aperte

Art. 28 Invito a funzionari, consulenti, Revisori dei conti

Art. 29. Comportamento del pubblico

Art. 30. Disciplina degli interventi

Art. 31. Comunicazioni

Art. 32. Interrogazioni

Art. 33. Interpellanze

Art. 34. Mozioni

Art. 35. Risoluzioni

Art. 36. Presentazione di proposte di delibere da parte dei consiglieri

Art. 37. Emendamenti

Art. 38. Ordine di trattazione degli argomenti, mozione d'ordine e organizzazione della discussione

Art. 39. Svolgimento della discussione

Art. 40. Partecipazione alle riunioni del consiglio del Segretario comunale

Art. 41. Partecipazione alle riunioni dei membri della Giunta

Art. 42. Richiesta che un argomento sia rinviato o non discusso

Art. 43. Richiesta di parlare per fatto personale

Art. 44. Astensione obbligatoria

Art. 45. Conclusione delle adunanze

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 46. Sistemi di votazione

Art. 47. Ordine delle votazioni

Art. 48 Votazione palese e votazione segreta

VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 49. Redazione del verbale di adunanza

A cura della Presidenza del Consiglio Comunale

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale in attuazione dell'art. 7 comma 4 dello Statuto.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale.

Art. 2 (Interpretazione)

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, qualora lo reputi necessario, sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. In caso di particolare complessità rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.
2. Sulla interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 (Sede)

1. Su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale, la conferenza dei Capigruppo a maggioranza può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede abituale, quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino situazioni particolari che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
2. Nel giorno fissato per la seduta dovranno essere esposte, nella sede ove il Consiglio si riunisce, la bandiera nazionale, la bandiera della città e quella dell'Unione Europea e all'interno dell'aula consiliare, il gonfalone del Comune. La Commissione dà mandato al Presidente di attivare le procedure per la realizzazione della bandiera della Città.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 4 (Elezione del Presidente)

1. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto comunale.
2. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui viene preso atto. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio, su richiesta motivata di almeno due quinti dei Consiglieri in carica, con voto palese espresso dalla metà più uno dei consiglieri. In caso di revoca il consigliere anziano convoca entro 10 giorni il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5

(Compiti e poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed è garante dell'esercizio delle funzioni degli Organi del Consiglio e dei singoli consiglieri riconosciute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

A tal fine il Presidente:

- formula proposte al Sindaco in ordine ai provvedimenti necessari per assicurare ai Gruppi consiliari e alle Commissioni consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni; formula al Sindaco proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi consiliari;
 - organizza i mezzi e le strutture e attua ogni iniziativa utile a consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato; assicura ai Consiglieri la collaborazione degli uffici per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, dirimendo eventuali conflitti che potessero sorgere in merito.
2. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira al criterio dell'imparzialità.

Art. 6

(Ruolo di rappresentanza)

1. Al Presidente del Consiglio deve essere comunicato da parte dell'Ufficio Organi Istituzionali il calendario delle manifestazioni che si svolgono nella città o alle quali è interessata l'amministrazione comunale.
2. Al Presidente del Consiglio è demandato il compito di rappresentare il Consiglio comunale nelle pubbliche manifestazioni.
3. In occasione di pubbliche manifestazioni e celebrazioni, il Presidente del Consiglio si fregia di un segno distintivo costituito da una fascia di colore celeste, bordato oro e in coda lo stemma della città. Tale fascia non è né alternativa né sostitutiva della fascia tricolore d'ordinanza indossata dal Sindaco.*

Art. 7

(Ufficio di Presidenza)

1. Al Presidente del Consiglio sono riconosciuti gli spazi, gli strumenti per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Presidente del Consiglio è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Segretario Generale e dal personale degli affari generali.

Art. 8 (Risorse finanziarie)

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le attività di aggiornamento e di approfondimento dei consiglieri, per l'organizzazione di convegni, incontri ed iniziative connesse con i fini istituzionali dell'ente.

Art. 9

(Costituzione e composizione dei gruppi)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capogruppo entro la prima seduta del Consiglio. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano. Di ogni variazione della persona del Capo gruppo deve essere data analoga comunicazione al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che intende entrare a far parte di un gruppo diverso dal proprio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco, allegando l'accettazione da parte del Capo del gruppo cui intende aderire.
4. Il Consigliere che abbandona il proprio gruppo senza aderire ad un altro non acquisisce le prerogative spettanti a un gruppo.
5. Uno o più Consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo possono costituire un gruppo misto, con un proprio Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione, sottoscritta da tutti i suoi componenti, al Presidente del Consiglio comunale.
6. La funzione di capogruppo consiliare corrisponde alla funzione di Presidente del gruppo consiliare essendo le due figure pienamente assimilabili ed equipollenti. Ai soggetti che ricoprono la carica di capogruppo compete la carica di Presidente del gruppo consiliare.

Art.10 (Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio comunale e concorre a definire la programmazione delle attività consiliari. Essa costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata con le modalità previste dall'art. 18 e presieduta dal Presidente del Consiglio. La Conferenza deve essere inoltre convocata dal Presidente quando lo richiede il Sindaco o almeno i due quinti dei Capigruppo.
3. Alle riunioni della Conferenza può partecipare il Sindaco. Inoltre possono essere invitati Assessori, Dirigenti e il Segretario Generale.
4. I Capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.
5. La riunione della Conferenza è valida quando i partecipanti rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.
6. I ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso deliberazioni del Consiglio comunale sono immediatamente comunicati dal Sindaco al Presidente del Consiglio comunale e da questi alla Conferenza dei Capigruppo nella prima seduta utile.
7. A ciascun Capogruppo vengono inviati, a cura del Segretario comunale, elenco delle delibere della Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ed elenco delle determine dirigenziali, per

consentire il controllo di legittimità nei casi previsti.

8. Il Sindaco assicura un locale ai gruppi di maggioranza ed uno ai gruppi di minoranza corredati delle attrezzature e quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente designato dal Segretario Generale.

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 (Definizione)

1. Sono Commissioni Consiliari quelle i cui componenti sono consiglieri comunali.
2. Le Commissioni consiliari sono permanenti, nel qual caso durano in carica tutta la legislatura o temporanee
3. In tutte le commissioni consiliari il componente o i componenti di ciascun gruppo esprimono complessivamente tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al proprio gruppo in Consiglio.
4. La ripartizione dei voti espressi tra i componenti di ciascun gruppo è stabilita nella delibera istitutiva di ogni singola commissione.

Art. 12

(Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con propria deliberazione adottata in tempi adeguati all'espletamento dei compiti amministrativi.
2. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri che rappresentano complessivamente tutti i gruppi. L'elezione e' fatta in Consiglio comunale nell'adunanza di cui al primo comma.
3. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione di un componente della Commissione, il Capo gruppo indica il sostituto al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente della Commissione, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio comunale, viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione.
5. Il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione delle nomine dei Presidenti delle Commissioni al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico (se istituito) e agli organismi di partecipazione popolare.

Art. 13

(Compiti delle Commissioni permanenti)

1. Le Commissioni permanenti esaminano in via preliminare gli atti di programmazione e di pianificazione economica e finanziaria e i risultati del controllo di gestione, fornendo una relazione valutativa al Consiglio.
2. Esaminano obbligatoriamente le proposte di deliberazione consiliari sulle quali i responsabili dei servizi hanno espresso parere non favorevole.
3. Le Commissioni permanenti provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dai Settori interessati.
4. Hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza. Le proposte vengono trasmesse al Sindaco, che le invia alla Giunta e agli uffici per l'istruttoria. In caso di pareri favorevoli ai sensi della legge 267/2000, le proposte vengono inserite all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio; in caso contrario le proposte sono rinviate alle Commissioni. In tal caso le stesse decidono se inserirle ugualmente all'ordine del giorno.

Art. 14

(Funzionamento delle Commissioni permanenti)

1. La prima riunione e' convocata dal Presidente del Consiglio comunale e deve essere fissata entro 20 giorni dalla data in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
2. Successivamente le commissioni sono convocate dal proprio Presidente che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta a ciascun commissario, al Sindaco ed agli assessori interessati, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari.
3. La convocazione e' fatta ordinariamente con avviso scritto con indicazione dell'ordine del giorno, trasmesso con le modalit  previste dall'art. 18, almeno 2 giorni prima della riunione.
4. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato nella seduta successiva alla sua nomina.
5. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, computati con il criterio espresso nel comma 3 dell'articolo 11 del presente regolamento.
6. Il segretario di ciascuna Commissione e' un dipendente indicato dal Segretario comunale.
7. Il registro delle adunanze di ciascuna Commissione, su cui vengano verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, e' sottoscritto dal Presidente e dal funzionario che funge da segretario.
8. Il verbale delle adunanze e' pubblico. Il Presidente della Commissione decide quali parti di esso siano riservate.

Art. 15

(Incarichi di studio alle Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio comunale pu  conferire incarichi di studio su questioni specifiche alle Commissioni permanenti.
2. La Commissione in tal caso pu  avvalersi anche dell'apporto di esperti esterni, indicati dal Consiglio nella deliberazione d'incarico.

Art. 16 (Commissioni temporanee)

1. Il Consiglio comunale pu  deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione di Commissioni temporanee per determinati affari, con indicazione dei termini di conclusione dei lavori e del numero di consiglieri assegnati.
2. I termini dei lavori possono essere rinnovati con le stesse modalit  previste per l'istituzione della Commissione.
3. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti, avendo in ogni caso l'obbligo del rispetto nella composizione numerica della proporzione tra maggioranza e minoranza esistente in Consiglio.

Art. 17 (Commissioni d'indagine)

1. L'istituzione della Commissione d'indagine   deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta su proposta del Sindaco o di due quinti dei Consiglieri. Possono inoltre richiederne l'istituzione, per gravi

irregolarità riscontrate, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Difensore civico (se nominato).

2. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori e il Presidente della Commissione d'indagine sono determinati nella deliberazione istitutiva.

3. Nella Commissione di indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.

4. La Commissione d'indagine ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal Segretario comunale su richiesta del Presidente della Commissione.

5. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al Consiglio della relazione.

6. La relazione della Commissione al Consiglio espone i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.

7. Essa viene depositata nei termini previsti per la conclusione dei lavori presso il Segretario comunale.

8. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

Art. 18

(Modalità dell'invio degli avvisi di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene trasmesso al Consigliere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato.
2. A tal fine al Consigliere che dà il proprio consenso a ricevere gli avvisi di convocazione tramite posta elettronica certificata viene attribuita dal Comune, su richiesta dello stesso Consigliere, una casella di posta elettronica certificata per l'esercizio delle funzioni istituzionali.
3. Nelle more dell'adesione di ciascun singolo Consigliere alla modalità di convocazione tramite posta elettronica certificata, gli avvisi di convocazione vengono inviati al domicilio dello stesso Consigliere, nel territorio comunale, a mezzo di messo comunale, che deposita in segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna. L'avviso può essere fatto anche mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.
4. I Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio entro 10 giorni dalla proclamazione dell'elezione.
5. In caso di momentanea difficoltà di funzionamento del sistema informatico comunale per l'invio della posta elettronica certificata, gli avvisi di convocazione vengono inviati al domicilio dei Consiglieri con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo.

Art.19

(Termini di consegna dell'avviso di convocazione)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo, fissa il giorno delle sedute consiliari.
2. L'avviso per le adunanze avviene secondo le modalità previste dall'art.10 commi 3 e 4 dello Statuto comunale.
3. La seconda convocazione, che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale, è fatta con avvisi scritti e nei termini stabiliti per la prima convocazione.
4. Gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione vanno comunicati ai Consiglieri con avviso consegnato almeno 48 ore prima della riunione.
5. Il Consiglio comunale può sindacare, a maggioranza dei presenti, l'effettiva sussistenza dei motivi d'urgenza delle convocazioni e dell'opportunità degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno.
6. Il ritardo della consegna dell'avviso di convocazione e' sanato dalla partecipazione del Consigliere alla riunione.
7. La seduta di seconda convocazione, con le presenze di cui all'articolo 9, comma 1, dello Statuto, avrà luogo in altro giorno da quello di prima convocazione.
8. Nel caso siano introdotte proposte, le quali non erano ricomprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 48 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
9. La conferenza dei capigruppo, su richiesta del Sindaco o della Giunta, può riconoscere la particolare

urgenza di una proposta non ricompresa nell'ordine del giorno di prima convocazione e accettare di porre in deliberazione la proposta 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 20

(Ordine del giorno: redazione e pubblicazione)

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, e' stabilito dal Presidente del Consiglio comunale sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali o, se costituite, alle commissioni consiliari di cui all'art.13.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono individuati distintamente nell'ordine del giorno.
4. L'affissione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno deve avvenire entro i termini prescritti per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.
5. Va inoltre inviata copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno, nei termini di consegna ai Consiglieri, a:

- ☞ Prefetto di Teramo;
- ☞ al Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
- ☞ Al Comandante del corpo dei Vigili Urbani;
- ☞ Ai Presidenti dei Consigli di quartiere, se nominati;
- ☞ Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti;
- ☞ Al Difensore civico (se nominato);
- ☞ Al Segretario Generale
- ☞ Ai Dirigenti Comunali
- ☞ Agli Organi di informazione che hanno sede o uffici di corrispondenza nel Comune.

6. Il Presidente del Consiglio assicura la divulgazione dell'Ordine del Giorno mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e mediante affissione dei manifesti.

Art. 21

(Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno)

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni lavorativi precedenti. In caso di riunioni di urgenza gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati 24 ore prima dell'adunanza.
2. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazioni solo se depositate, nel rispetto delle modalità previste, unitamente ai pareri di cui alla L. 267/2000, con i documenti necessari a consentire l'esame.
3. Gli atti e documenti richiamati nelle proposte di deliberazione devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali e depositati presso la segreteria comunale nei termini di cui al comma 1.
4. I termini di deposito sono elevati a 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'adunanza per le proposte e i documenti connessi relativi ai seguenti atti:
 - ☞ Programma delle OO.PP.;
 - ☞ Regolamenti;

Piani Urbanistici.

E' fatta salva la diversa disciplina del Regolamento di contabilità nelle materie di competenza.

La conferenza dei capigruppo può, motivatamente, stabilire diversi termini di deposito in casi particolari.

Le proposte comportanti le modifiche, integrazioni, chiarimenti o, in genere, qualunque variazione ad atti già adottati, sono depositati nei termini di cui al precedente comma 1.

5. Il deposito viene comunicato mediante PEC ai Consiglieri nei termini di cui ai commi precedenti.
6. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti connessi devono essere depositati nella sala consiliare, a disposizione dei consiglieri, ai quali potranno essere consegnati, in copia su richiesta.

Art. 22

(Adunanza di prima convocazione)

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio comunale, è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ivi compreso il Sindaco.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Durante l'adunanza, il Presidente non e' tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non ne venga fatta richiesta da alcun consigliere. In ogni caso, per la verifica del numero legale, il Presidente dispone l'appello nominale al termine dell'eventuale intervento in corso.

Art. 23

(Adunanza di seconda convocazione)

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione andata deserta, comportando prioritariamente la trattazione degli argomenti non ancora discussi.
2. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine dei giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale.
3. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei modi e nei termini di cui all'art. 19 del presente regolamento e dell'art. 10 dello Statuto.
4. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 24

(Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze)

1. Il Consigliere comunale può giustificare la propria assenza ad adunanze del Consiglio mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.
2. Qualora il Segretario comunale rilevi che un Consigliere è rimasto assente a due sedute consecutive del Consiglio senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio comunale, il quale fissa un termine di 10 giorni per consentire al Consigliere interessato l'esposizione scritta delle ragioni delle proprie assenze.
3. Dopo tre assenze senza giustificato motivo, il Consiglio comunale dispone, ai sensi e con il procedimento di cui al comma 8 dell'art.10 dello Statuto comunale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza.

Art. 25 (Cessazione della carica)

1. In tutti gli altri casi di cessazione dalla carica di Consigliere comunale il Consiglio procede alla surrogazione entro e non oltre 10 giorni dalla data di accertamento della causa della cessazione.

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art. 26 (Adunanze segrete)

1. Le adunanze nelle quali si proceda ad apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone sono tenute in forma segreta.
2. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, il Presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno 3 Consiglieri, il Consiglio può deliberare senza discussione sulla prosecuzione in seduta segreta.
3. Durante la seduta segreta sono presenti in aula il Segretario o un suo delegato, tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 27

(Inviti ad adunanze consiliare "aperte")

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente del Consiglio, previa sospensione della seduta, può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.

Art. 28

(Invito di funzionari, consulenti, Revisori dei conti)

1. Il Presidente del Consiglio comunale, anche su richiesta del Sindaco o di almeno 3 Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari funzionari del Comune e Revisori dei conti per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti, anche previa sospensione della seduta.

Art. 29 (Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi.
2. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente si ha la sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico da parte delle forze dell'ordine.

Art. 30 (Disciplina degli interventi)

1. Il consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza.
2. Il Consigliere parla dal proprio posto, di norma in piedi, rivolto al Presidente ed al Consiglio.
3. Il Consigliere fa richiesta al Presidente di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamare al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.

5. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati nel regolamento non può essere interrotto, anche nel caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.
6. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
7. Nella trattazione degli argomenti i consiglieri hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, valutazioni, critiche, assensi, rilievi e censure su atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico- amministrativi o su atti e provvedimenti adottati o adottandi.
8. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alla sfera personale di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone.
9. Il Presidente del Consiglio può togliere la parola al consigliere che, nonostante il richiamo, intervenga in termini offensivi, indecorosi, lesivi della dignità dell'assemblea o tali da turbare la regolarità dei lavori, ovvero non si attenga all'oggetto in discussione. Se il consigliere insiste nel suo comportamento, il Presidente può disporre la sospensione della seduta o l'allontanamento dello stesso fino al termine della trattazione del punto.

Art. 31 (Comunicazioni)

1. All'inizio della riunione, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco o di un Consigliere comunale, contenute in 5 minuti ciascuna, su fatti di particolare interesse per la comunità. Concluse le comunicazioni, su tali fatti può intervenire un Consigliere per gruppo, per 5 minuti ciascuno.

Art. 32 (Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste in una domanda presentata per iscritto al Sindaco e, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio per conoscere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intende informare il Consiglio dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività del Comune.
2. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. L'interrogazione ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; la risposta salvo diversa richiesta specifica, è orale. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno delle successive sedute consiliari, in base all'ordine di presentazione salvo che il Sindaco o l'assessore competente non ritenga di rispondere immediatamente. Al Consigliere interrogante sono concessi al massimo dieci minuti per illustrare l'interrogazione. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore competente non possono superare dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare esclusivamente se è soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso, per la replica, un tempo massimo di cinque minuti.
4. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
5. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla

presentazione. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta scritta dell'interrogante, in aula in occasione della prima seduta consiliare utile.

6. Le interrogazioni, di norma, sono inserite ai primi posti dell'ordine del giorno, salvo per ordini del giorno con scadenze urgenti.

7. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interrogante non sia presente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. Essa, peraltro, può essere ripresentata.

8. Le interrogazioni urgenti possono essere presentate dopo la trattazione di quelle già iscritte all'ordine del giorno, depositando il testo, che viene letto ai consiglieri, presso la presidenza. Sull'urgenza dell'interrogazione decide il Consiglio senza discussione. Nel caso non sia possibile l'immediata risposta, essa sarà rinviata alla successiva adunanza.

9. Non si trattano interrogazioni nelle adunanze di discussione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e delle sue varianti generali.

10. Ciascun Consigliere non può presentare più di due interrogazioni per ogni adunanza del Consiglio, salvo l'opportunità di convocare apposito Consiglio comunale esclusivamente per le interrogazioni.

Art. 33 (Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta comunale, circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta su questioni di particolare rilievo per l'amministrazione comunale.
2. Per le interpellanze si applicano le disposizioni relative alle interrogazioni di cui all'articolo precedente

Art. 34 (Mozioni)

1. La mozione consiste in una proposta tendente ad attivare interventi ed iniziative da parte del Consiglio o delle Giunta su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale.
2. Essa deve essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio comunale, che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Il consiglio procede all'approvazione nelle forme previste per l'adozione delle delibere.
3. Ciascun consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.
4. Le mozioni presentate dal Capogruppo consiliare si intendono sottoscritte da tutti i componenti del gruppo.
5. Il Consiglio non può svolgere di regola, nella stessa seduta, più di due mozioni.
6. La discussione della mozione o delle mozioni proposte deve comunque aver luogo entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della presentazione, anche provvedendosi, se del caso, a convocare una apposita seduta del Consiglio.
7. La mozione può essere sottoscritta da uno o più consiglieri.
8. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
9. Se nessuno dei firmatari si trova presente quando è posta in discussione la mozione, questa s'intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio.

Art. 35 (Risoluzioni)

1. Il Consiglio Comunale esprime voti, richieste e giudizi in ordine a fatti, avvenimenti di interesse generale mediante una risoluzione.
2. A tal fine, ciascun Consigliere Comunale può presentare per iscritto una proposta di risoluzione. Se il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, ne riconosce l'urgenza, la risoluzione può essere votata al termine della seduta in cui è presentata. Se il proponente non si acquieta al giudizio del Presidente, decide il Consiglio Comunale.
3. Possono parlare, oltre al proponente, un oratore contro e uno a favore per non oltre cinque minuti ciascuno, salvo tempi superiori o ulteriori interventi stabiliti dal Presidente del Consiglio.

Art. 36

(Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri)

1. Ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio comunale proposte di deliberazione sottoscritte da uno o più consiglieri, eventualmente accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra eventuale documentazione.
2. In ogni seduta di Consiglio comunale può essere inserita nell'ordine del giorno al massimo una proposta di delibera tra quelle complessivamente presentate dai consiglieri, salvo la possibilità di convocare apposita seduta consiliare, per la trattazione delle proposte di deliberazione presentate dai consiglieri.
3. Il Presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al Segretario comunale, per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, nonché al Sindaco e a ciascun Capo gruppo.
4. Nel caso in cui sulla proposta vengano espressi parere non favorevoli, il Presidente ne dà comunicazione ai proponenti. Se i proponenti insistono per la decisione in Consiglio, il Presidente pone comunque la proposta all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Art. 37 (Emendamenti)

1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza. Ciascun consigliere può presentare emendamenti agli emendamenti sempre nel rispetto di detti termini.
2. Il Segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.
3. Il Presidente, all'esito dell'istruttoria del Segretario, dichiara inammissibili emendamenti e sub emendamenti che:
 - a) recano la firma dei proponenti non leggibile o non siano sottoscritti;
 - b) risultano redatti in maniera non chiara;
 - c) risultano formulati in termini sconvenienti;
 - d) risultano puramente formali, ovvero che non cambiano il contenuto sostanziale della deliberazione in oggetto;
 - e) risultano non inerenti alla delibera oggetto della discussione;
 - f) risultano manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, durante la discussione ciascun consigliere può presentare

per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente del Consiglio comunale, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo e non necessitino di parere contabile e tecnico.

5. Sugli emendamenti e sui sub-emendamenti non si svolge dibattito ma sono ammessi interventi per dichiarazione di voto della durata di cinque minuti.

6. Se il primo firmatario è assente dall'aula l'emendamento è dichiarato decaduto e non può essere riproposto.

7. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi a votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

8. In materia di bilancio si applica quanto previsto nel relativo regolamento di contabilità per la proposizione di emendamenti.

9. Al fine di salvaguardare le esigenze di semplificazione procedimentale e di buon andamento dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 97 Cost., in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati al testo di delibera il discussione, il Presidente del Consiglio può operare il raggruppamento degli emendamenti per tipologia (soppressivi, modificativi, aggiuntivi) nonché la formazione, all'interno di ciascun gruppo, di sottogruppi in relazione all'argomento o alla parte del testo da emendare.

L'ordine di discussione proposto dal Presidente del Consiglio in caso di raggruppamento viene messo a votazione da parte del Consiglio Comunale.

10. Gli emendamenti divisi per gruppi o sottogruppi vengono comunque discussi unitariamente e sottoposti ad un'unica votazione.

Art. 38

(Ordine di trattazione degli argomenti, mozione d'ordine e organizzazione della discussione)

1. Il Presidente del Consiglio, dopo aver accertato, mediante appello nominale fatto dal segretario, l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. I lavori della seduta seguono l'ordine del giorno a meno che il Consiglio, a maggioranza dei presenti e votanti, non si pronunci per l'anticipazione, posticipazione o sospensione della trattazione di qualche punto.

3. I lavori della seduta si svolgono di regola nel seguente ordine:

- a) comunicazioni;
- b) interrogazioni, mozioni; e interpellanze
- c) atti deliberativi;
- d) risoluzioni;
- e) ordini del giorno presentati durante la seduta.

Nell'ordine del giorno è data priorità nell'ordine agli argomenti proposti dal Sindaco, dalla Giunta, salvo diversa disposizione della conferenza dei capigruppo.

4. Sui singoli punti all'ordine del giorno la relazione illustrativa è svolta dal Presidente del Consiglio o, su suo invito, dal Sindaco, da un assessore o da un consigliere. Per l'approfondimento di aspetti rilevanti può essere concessa la parola anche a persona estranea al Consiglio su espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio, eventualmente previa sospensione della seduta.

5. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio

comunale decide sentito il proponente e un relatore per gruppo, ciascuno per 5 minuti. A tal fine copie del regolamento sono depositate a disposizione dei Consiglieri durante le riunioni.

6. La discussione delle comunicazioni e delle interrogazioni e delle interpellanze non può occupare complessivamente un tempo superiore ad un'ora. Se l'esame non è concluso, il Presidente rinvia le questioni ancora da trattare a seduta successiva, salvo richiesta di proseguire fatta dalla maggioranza del Consiglio.

Art. 39 (Svolgimento della discussione)

1. Su ogni proposta di deliberazione il Presidente finito l'intervento del relatore dà la parola ai Consiglieri che intendono intervenire, secondo l'ordine di richiesta.

2. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i Consiglieri che hanno chiesto la parola, intervenendo la prima volta per non oltre dieci minuti, con diritto di eventuale replica per non più di cinque minuti. Tempi superiori sono concessi dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, per la discussione sul bilancio, sui regolamenti, sulla revisione dello statuto, sul PRG e sue varianti e su altri argomenti che la stessa conferenza dei capigruppo ritenga di rilevante importanza.

3. Per i capigruppo i tempi sono così elevati: quindici minuti per la discussione e cinque minuti per la eventuale replica al relatore.

4. L'assessore delegato all'oggetto della discussione interviene fino a 10 minuti per introdurre l'argomento da trattare. Esauriti gli interventi dei consiglieri lo stesso può replicare con un intervento non superiore a 5 minuti.

5. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, la replica del relatore e le eventuali controrepliche.

6. Chiusa la discussione, la parola per le dichiarazioni di voto può essere concessa a un Consigliere per gruppo, e a quelli che dissentano dalla posizione del loro Capogruppo, per 3 minuti ciascuno.

7. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai tre minuti per fatto personale e per mozione d'ordine.

8. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti. Il Sindaco ha facoltà di intervenire a conclusione di ciascun punto immediatamente prima della votazione finale.

9. Compete al Presidente del Consiglio regolare i tempi della discussione e assicurarne il rispetto.

10. Il Presidente del Consiglio comunale assicura la pubblicità dei lavori del Consiglio comunale mediante riprese televisive, registrazione o trasmissione in streaming delle sedute.

Art. 40

(Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario Comunale)

1. Il Segretario comunale in adunanza del Consiglio può chiedere al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni sia per chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 41

(Partecipazione alle riunioni dei membri della Giunta)

1. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze e/o interrogazioni presentate.

2. Gli assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni ogni qualvolta l'intervento sia finalizzato a

chiarire aspetti dei punti all'ordine del giorno o alle comunicazioni iniziali.

Art. 42

(Richiesta che un argomento sia rinviato o non discusso)

1. Può essere motivatamente richiesto che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato, senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla votazione.
2. Le questioni di cui al comma precedente sono discusse con intervento di un Consigliere per gruppo, limitato a cinque minuti.

Art. 43

(Richiesta di parlare per "fatto personale")

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può domandare la parola per "fatto personale" indicandone i motivi, per cinque minuti.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per "fatto personale" risponde per non più di cinque minuti.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio.
4. I commi precedenti si applicano anche per il Sindaco e gli Assessori.

Art. 44 (Astensione obbligatoria)

1. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi dalle adunanze del Consiglio per il tempo della discussione e votazione di determinati oggetti ne informano il Segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.
2. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il suo delegato, che vengono in tal caso sostituiti da un Consigliere nominato dal Presidente.

Art. 45 (Conclusione delle adunanze)

1. Il Presidente dichiara chiusa la riunione conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 46 (Sistemi di votazione)

1. Le votazioni palesi avvengono per appello nominale salvo i casi di votazione proposti dal Presidente per alzata di mano.
2. E' ammesso anche il voto in forma elettronica.
3. La decisione di procedere a votazione a scrutinio segreto, su argomenti non riguardanti persone, viene presa su proposta del Presidente o di un Consigliere con votazione palese dal Consiglio.
4. Il Presidente procede alle operazioni di votazioni con l'assistenza di tre scrutatori, designati all'inizio di ogni adunanza tra i consiglieri in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
5. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

Art. 47 (Ordine delle votazioni)

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
 - b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
 - c) su decisione del Consiglio, il provvedimento composto di varie parti, commi o articoli può essere votato per divisione su ciascuna parte per la quale sia chiesta la divisione;
 - d) i testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.
3. Nella votazione dei regolamenti, ciascun Consigliere su invito del Presidente vota in relazione a ciascun articolo su tutti gli emendamenti proposti; il testo che ne risulta viene alla fine votato in forma palese nel suo complesso.
4. Nella votazione dei bilanci e delle loro variazioni, dopo la discussione si votano le proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai consiglieri; successivamente si vota il bilancio e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modifiche approvate.

Art. 48 (Votazione palese e votazione segreta)

1. Il voto per alzata di mano e' soggetta a controprova, se richiesta prima della proclamazione del risultato; se la votazione e' ancora dubbia, si procede per appello nominale.
2. La votazione segreta va eseguita con il sistema delle schede. Su eventuali contestazioni decide a maggioranza inappellabilmente il collegio degli scrutatori.
3. Salvo che la legge e lo statuto non dispongono diversamente, quando nei regolamenti comunali è fissata la rappresentanza della maggioranza e della minoranza, alla nomina dei rispettivi rappresentanti si provvede, con votazioni separate tra i consiglieri eletti nelle liste che rappresentano la maggioranza e la minoranza con voto limitato al numero dei componenti spettanti. Risulteranno eletti chi, della maggioranza e della minoranza consegue il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti, se per rappresentanza di non consiglieri, sarà proclamato eletto il più anziano di età. Se invece la rappresentanza, deve ricadere su consiglieri comunali, in caso di parità di voti

conseguiti in rappresentanza della maggioranza è proclamato eletto il consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale nelle elezioni a consigliere comunale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

5. In caso di più minoranze e parità è proclamato eletto il consigliere appartenente alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età. Nell'ipotesi in cui nel Consiglio non vi sia alcun gruppo di minoranza tutti i rappresentanti sono nominati con unica votazione e con voto limitato al numero complessivo dei componenti da eleggere.

Art.49 (Redazione del verbale d'adunanza)

1. Il verbale d'adunanza, redatto a cura del Segretario, da' resoconto per riassunto della seduta, riportando il sunto degli interventi ed integralmente la parte dispositiva.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri, su richiesta, vengono riportati integralmente a verbale, quando il relativo testo scritto sia fornito al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.
3. I verbali di adunanza contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
 - a. tipo di seduta (ordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
 - b. data e luogo della riunione; ordine del giorno; consiglieri presenti e assenti;
 - c. presidente dell'assemblea, e motivi dell'eventuale sostituzione; segretario dell'assemblea;
 - d. sistemi di votazione;
 - e. votanti, voti contrari e a favore delle proposte, astenuti, schede bianche, nulle, contestate; scrutatori.
4. I consiglieri che intendono far verbalizzare nominativamente il loro voto o la loro astensione devono farne richiesta immediatamente dopo la votazione. Se si vota per appello nominale, e' in ogni caso verbalizzato il voto o l'astensione di ciascun consigliere.
5. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone ne' nominativi dei Consiglieri intervenuti.